

		ed autorimessa in Cremona,
23/11/2009	TRUST	appartamento su due livelli: quarto piano e vano scala di collegamento tra i piani; quinto piano con annessa cantina ed autorimessa in Cremona,
23/11/2009	TRUST	appartamento su due livelli: quarto piano e vano scala di collegamento tra i piani; quinto piano con annessa cantina ed autorimessa in Cremona,
23/11/2009	TRUST	Abitazione su due piani collegati fra loro da scala interna in Pandino via XX settembre nr.23 e due autorimesse poste al piano terra e fabbricato adibito a deposito in Pandino via Umberto I
23/11/2009	TRUST	Appartamenti con annesso box ed autorimessa in Pandino (CR), via Umberto I° 18
27/09/2010	TRUST	Appartamento con annessa cantina e box in Cremona angolo via Galletti, con accesso dal civico numero 10/F di via Milano
02/08/2011	TRUST	Appartamenti con annesso in Pandino (CR), via Umberto I° 18
26/01/2011	TRUST	Porzione di edificio (stalla, fienile, portico ed area cortilizia esclusiva oltre a due rustici) oggetto di ristrutturazione in Pandino (CR), via Goito snc (Fog 628)

02/08/2011	TRUST	laboratorio posto al piano terra con annesso locale ufficio a Pandino (CR), via degli Artigiani snc	€ 144.000
23/12/2011	TRUST	casa d'abitazione con due autorimesse e un'area urbana di pertinenza a Pandino (CR), via Bonomelli 48	€ 300.000

TOTALE VALORE DICHIARATO	€ 1.546.466
---------------------------------	--------------------

in capo a

ANNO DI ACQUISTO	Nr	PROPRIETARIO	DESCRIZIONE DEL BENE	VALORE DICHIARATO
31/07/2003	4		Appartamento con annesso box in LODI	€ 263.354
13/12/2007	3		Appartamento con annesso box in LODI	€ 75.094
TOTALE VALORE DICHIARATO				€ 338.448

Rapporti bancari:

	BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI	Conto corrente
	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	Conto corrente
	POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI	Conto deposito a risparmio libero/vincolato
	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	Conto corrente

- Sentiti i motivi di riesame;
- esaminati gli atti trasmessi;
- sentiti i difensori che hanno concluso come da allegato verbale;

OSSERVA

Va anzitutto premesso che il sindacato del Giudice del riesame, pur non potendo spingersi fino a verificare la fondatezza nel merito delle contestazioni oggetto del processo, deve riguardare la corrispondenza tra il fatto materiale imputato e la fattispecie (legale) criminosa ipotizzata; cioè a dire che nella sede adita non sono ammesse deduzioni di fatto sull'insussistenza dell'ipotesi di reato sotto il profilo materiale e psicologico e indagini e valutazioni anticipatorie della decisione sulla fondatezza dell'esercizio dell'azione penale, fatta eccezione soltanto per le ipotesi

nelle quali emerge "ictu oculi" l'insussistenza del fatto reato e l'assoluta estraneità dell'interessato¹.

Osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'astratta configurabilità nei fatti per cui si procede del reato di cui al capo 2 della provvisoria imputazione (unica per la quale sono stati disposti i sequestri), non è stata in alcun modo messa in discussione con i motivi di riesame illustrati dai difensori nelle memorie depositate, che si fondano, invece, in un caso (MPO) sulla pretesa indisponibilità dei beni sequestrati in capo all'indagato ; nell'altro sulla presunta estraneità dell'indagata ai fatti in esame.

Le due questioni, quindi, andranno analizzate partitamente.

Ricorso MPO & Partners Professional Trustee S.p.A.

La richiesta di annullamento dell'ordinanza genetica si basa, essenzialmente, sulla contestazione dell'assunto del Gip, secondo il quale i beni immobili appartenenti alla famiglia confluirono nel Trust denominato ,

devono comunque considerarsi, di fatto, nella piena disponibilità dell'indagato

Sul punto, preliminarmente, deve ritenersi pacifico, per dettato normativo e costante orientamento giurisprudenziale, come i beni costituiti in Trust (dei quali il "trustee" diviene proprietario e gestore, sino alla restituzione degli stessi, alla scadenza del trust, ai soggetti indicati come beneficiari finali) non possano formare oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, a meno che non sussistano elementi indiziari sintomatici del fatto che l'indagato "trustee" continui ad amministrarli, conservandone la piena disponibilità, ovvero che tale disponibilità "uti dominus" persista, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi, che assumano la veste formale di "trustee" (da ultimo Sez. 6, n. 21261 del 27/2/2014; Sez. 5, n. 40286 del 27/2/2014).

Nel caso di specie, se è vero che ha assunto inizialmente la qualifica di "trustee" del trust denominato istituito il 23 novembre 2009, è altrettanto vero che, in data 3 febbraio 2014, l'atto istitutivo veniva modificato e la qualifica di "trustee" era assunta dalla Società ricorrente.

¹ Cass. Pen., Sez. Unite; 29 novembre 1994, n. 20; Cass. Pen., Sez. Unite 29 gennaio 1997, n.25; Cass. Pen. Sez. 2, n. 5656 del 28 gennaio 2014, Cass. Pen. Sez. 6, n. 16153 del 6 febbraio 2014

Si deve pertanto verificare se, come ritenuto nell'ordinanza impugnata, vi siano elementi sufficienti per affermare che l'operazione negoziale mediante la quale la MPO (soggetto totalmente estraneo ai fatti per cui si procede) ha assunto la qualifica di "trustee", rivesta carattere truffaldino, con la conseguenza che la perdita di disponibilità da parte dei proprietari degli immobili conferiti debba ritenersi solo apparente.

Ai fini della valutazione di legittimità del decreto di sequestro impugnato, infatti, non può che aversi riguardo alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento, potendo, al più, la situazione pregressa (cioè la precedente titolarità della qualifica di "trustee" in capo all'indagato), assurgere ad elemento di valutazione dell'intera vicenda.

Il Gip, nella sua ordinanza, ha ritenuto che la nomina di un nuovo trustee dovesse ritenersi fittizia per diversi ordini di elementi.

In primo luogo, in quanto l'indagato nella sua veste di "Guardiano" del Trust, avrebbe mantenuto, anche dopo la modifica, poteri di controllo dell'attività del "trustee" e, di conseguenza, dei beni conferiti nel trust.

Questo perché l'atto istitutivo del trust prevede, all'art. 5.1 lett b., che, in mancanza, come nel caso di specie, di una designazione formale, le funzioni di Guardiano siano esercitate dai disponenti.

Orbene, sul punto appaiono condivisibili le osservazioni del ricorrente, che evidenzia come l'atto istitutivo conceda al Guardiano un mero diritto di informativa circa gli atti di disposizione dei beni confluiti nel Trust, ove autonomamente deliberati dal Trustee, e come il Guardiano non abbia alcun potere di revoca del Trustee medesimo.

Ne consegue che la funzione di Guardiano (peraltro astrattamente esercitabile dall'insieme dei disponenti e non dal solo non implica di per sé alcun potere dispositivo dei beni confluiti nel Trust.

Evidenzia, poi, il Gip come: "il trust risulta costituito con lo scopo dichiarato di mantenere il patrimonio intatto per gli eredi diretti del i beneficiari dello stesso sono le figlie o, in caso di premorienza, i discendenti in linea diretta delle stesse, il che fa ritenere che l'atto di disposizione dei beni a soggetto formalmente terzo sia meramente apparente e che la segregazione patrimoniale operata con la costituzione del trust non corrisponda ad alcuna segregazione sostanziale".

Tale impostazione non può essere condivisa; infatti il vincolo appena descritto corrisponde pienamente alle tipiche finalità dell'istituto in questione, implicando l'esclusione di qualsiasi potere di deviazione dallo scopo prefissato in capo al prevenuto e, di conseguenza, di possibili vantaggi patrimoniali a suo favore, non essendo egli tra i beneficiari finali del Trust.

Infine, nell'ordinanza impugnata, si rappresenta come alcuni dei beni confluiti nel Trust fossero ancora di fatto utilizzati dai membri della famiglia nonostante l'avvenuta nomina di un nuovo trustee.

Tale circostanza, tuttavia, appare scarsamente significativa ove si consideri che, come evidenziato dal ricorrente, tale utilizzo si basa sull'esistenza di precedenti contratti di affitto regolarmente registrati, dei quali il nuovo trustee non ha potuto che prendere atto. Deve considerarsi, oltretutto, che la qualifica di conduttore non implica di per sé alcun potere di disposizione "uti dominus" sui beni in questione.

Peraltro a favore del carattere non simulato della successione nella qualifica di trustee avvenuta nel febbraio 2014, militano diverse circostanze ben evidenziate nel ricorso, quali, in primo luogo, la variazione di alcune clausole dell'atto istitutivo del trust, apportate proprio in sede di modifica.

Si tratta dell'introduzione del regime di irrevocabilità del trust (art. 1.1); della piena discrezionalità del trustee nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'esercizio della facoltà di cessione dei beni (art. 2.1, 2.2 e 2.4); della previsione di un compenso professionale in favore del trustee (art. 4.2); della facoltà di revoca del trustee solo in capo ai beneficiari di reddito e solo per giusta causa (art. 4.1 e 4.3).

A ciò deve aggiungersi la natura di operatore professionale nel settore del nuovo trustee, che, a dimostrazione della volontà di esercitare con pienezza i poteri connessi alla carica, non appena insediato, provvedeva a modificare le credenziali di accesso al conto corrente bancario del trust, a sanare le esposizioni debitorie pregresse, a volturare le utenze degli immobili in locazione, a deliberare la messa in vendita di un immobile e a sollecitare la riscossione di numerosi canoni di locazione non onorati (vedi documentazione prodotta dal ricorrente).

Pertanto ritiene questo Tribunale che non vi siano elementi indiziari concreti che possano far ritenere fittizia l'attribuzione della qualifica di trustee alla società ricorrente che, quindi, deve considerarsi nella piena disponibilità di fatto e di



diritto dei beni sequestrati, con conseguente diritto alla restituzione degli stessi, trattandosi di soggetto totalmente estraneo ai fatti per cui si procede.

Sul punto, quindi, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

IL CASO.it



Il sequestro preventivo disposto dal GIP risulta dunque immune da censure ed il riesame dell' _____ deve essere rigettato.

P. Q. M.

visti gli artt. 321 e 324 CPP.;

annulla il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini Preliminari di Cremona del 15 dicembre 2014 limitatamente ai beni immobili e ai conti correnti sequestrati nel confronti **del Trust** _____ e dispone, per l'effetto, la restituzione dei beni sequestrati alla società ricorrente;

Manda alla Guardia di Finanza - Compagnia di Cremona, con facoltà di subdelega, per l'esecuzione del dissequestro.

rigetta la richiesta di riesame proposta dal difensore di _____

avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Cremona emesso in data 15 dicembre 2014.

Condanna _____ al pagamento delle spese del procedimento di riesame.

Si comunichi.

Cremona, 09/01/2015

IL CASO.it

IL GIUDICE RELATORE

DR. FRANCESCO BERAGLIA

IL PRESIDENTE

DR. PIO MASSA

Depositato in Cancelleria in data


9-1-2015 al CANCELLIERE

(Dot. Maddalena Lieto)

E' copia conforme all'originale

Cremona, 10-1-2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Raffaella Amerini)



Guardia di Finanza
COMPAGNIA CREMONA

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE
COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Cap. Lucia Pasquetti)